

**Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)**

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione - Fondamento - Diritto "iure proprio" dei congiunti - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059